



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Prot. 0007462  
del 11/07/2017 ore 12:50:25  
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/COO:af

Roma, 11 LUG. 2017

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
Commercialisti e degli esperti contabili di  
Lucca  
Via Pubblici Macelli, 119  
Lucca**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 177/2017\_ Trasferimento Albo/Elenco\_ Non esercente la professione*

Con il quesito del 6 giugno u.s. l'Ordine di Lucca chiede il parere del Consiglio Nazionale sulla possibilità di accogliere la domanda presentata da un professionista che, non versando in una situazione di incompatibilità ex art. 4 del D. lgs. 139/2005, chiede il trasferimento nell'Elenco speciale in quanto non esercente attività professionale e non più titolare di P.IVA dal 31/12/2016.

Sul punto, si segnala che l'iscrizione nell'Albo è condizione necessaria perché l'iscritto possa esercitare la professione, ma non obbliga mai il professionista all'esercizio della stessa. Infatti, tra i requisiti necessari per l'iscrizione nell'Albo non vi sono né la condizione di esercente, né il possesso della P. IVA (stesso dicasi per l'iscrizione alla Cassa di previdenza): semmai alcuni obblighi scattano solo ed esclusivamente in conseguenza dell'effettivo esercizio della professione e non per il solo fatto di essere iscritti nell'Albo. Corrispondentemente, non esistono norme di legge che vietino l'iscrizione nell'Albo professionale a coloro che non esercitano la professione. Si può confermare, pertanto, che la condizione di esercente rappresenta una scelta individuale del professionista e non rilevi né ai fini dell'accesso all'Albo né ai fini del mantenimento dell'iscrizione.

D'altra parte si conferma l'impossibilità di procedere all'iscrizione nell'Elenco speciale dei non esercenti in mancanza del presupposto legittimante costituito dalla sussistenza di una causa di incompatibilità ex art. 4 del D. Lgs. 139/2005. Sul punto si richiama l'art. 34, comma 8 dell'Ordinamento professionale che prevede la possibilità di iscriversi nell'Elenco dei non esercenti soltanto per coloro che "a norma dell'articolo 4 non possono esercitare la professione".

Cordiali Saluti.

Francesca Maione